

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. *omissis* promosso da:

MUTUATARIO

BANCA

contro

-ricorrente/i-

-resistente-

Il Giudice dott. Ada Mazzarelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

FATTO

con ricorso ex art. 696-bis MUTUATARIO assumeva di aver stipulato con BANCA un contratto di mutuo per un importo di euro 130.000, con Indicatore Sintetico di Costo (ISC) dichiarato al 5,66%; assumeva altresì che l'ISC indicato nel contratto non corrispondeva all'ISC effettivamente applicato allo stesso, che a suo avviso era del 5,73%, e che pertanto il costo collegato al contratto di mutuo fosse più alto rispetto a quello dichiarato: da tanto conseguiva un credito restitutorio in proprio favore oltre al diritto alla riduzione del tasso di interesse per le rate ancora da corrispondere.

Il ricorrente chiedeva pertanto disporsi accertamento tecnico preventivo volto ad accertare se l'ISC indicato nel contratto fosse corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificatamente, la metodologia del T.A.E.G. di cui all'originario DM 8.7.1992 (ed, ove applicabile, del successivo d.lgs n. 141 del 13.8.2010); e, nell'ipotesi di I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto calcolare:

- il piano dell'ammortamento del mutuo, applicando all'intero finanziamento, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- gli importi versati in eccedenza, calcolati come differenza tra le rate effettivamente corrisposte e le rate determinate come al precedente punto a), oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo;
- il debito residuo attuale in base alla metodologia di cui al precedente punto a) e quanto effettivamente corrisposto dal ricorrente;
- l'importo delle rate future conteggiate in base alla metodologia di cui al precedente punto a) ed il debito residuo attuale di cui al punto c).

Si costituiva la resistente con comparsa di risposta in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 696-bis c.p.c., contestava poi, in fatto, la difformità tra l'I.S.C. pattuito sul contratto e l'I.S.C. effettivamente applicato e, in diritto, l'idoneità di tale difformità a comportare le conseguenze giuridiche prospettate dal ricorrente.

DIRITTO

Ordinanza, Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli del 7 giugno 2017

Il ricorrente ha formalizzato istanza di accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., pertanto va verificata l'esistenza dei presupposti previsti per legge; invero, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione «anche al di fuori» di ogni ipotesi di *periculum in mora*, non partecipa di quella natura «cautelare» comune agli altri mezzi di istruzione preventiva, sicchè i presupposti di ammissibilità devono essere necessariamente ancorati al *fumus boni iuris* del diritto tutelando nel successivo ed eventuale giudizio di merito, essendo altrimenti rimesso l'istituto al mero arbitrio del ricorrente.

Fatta tale premessa, nel caso di specie non risulta provato, sia pur in via sommaria, l'elemento del *fumus*, atteso che la pretesa creditoria del ricorrente si basa su una mera perizia tecnica di parte il cui contenuto è contestato dalla resistente.

Va poi considerata la ratio dell'art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l'acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso; presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, invece, la resistente ha specificamente contestato l'esistenza di un diritto alla restituzione da parte del ricorrente, e quindi l'*an* della pretesa a componimento della quale si chiede l'accertamento tecnico preventivo;

Va ricordato inoltre che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice, nell'ambito di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, e dunque non in sede del procedimento qui attivato; il ricorrente ha invece devoluto al CTU una serie di valutazioni di natura giuridica che ad esso non competono, nello specifico relativamente all'interpretazione ed applicazione della normativa contenuta nel T. U.B..

Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile per mancanza dei presupposti di legge; Le spese di procedura seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della contratta attività processuale espletata.

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente, delle spese della presente procedura che si liquidano in complessivi € 1695,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Firenze, 7 giugno 2017

Il Giudice
Ada Raffaella Mazzarelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*